

SI RACCOMANDA UNA PRELIMINARE E ATTENTA LETTURA DEL BANDO, DI TUTTI GLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA PREDISPOSIZIONE DI QUANTO A CORREDO DELLA DOMANDA PUBBLICATI SULLE PAGINE WEB DEDICATE AL BANDO

1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1.1 Il modulo di domanda può essere firmato solo dal legale rappresentante?

No, il modulo di domanda può essere firmato anche da un soggetto delegato purché interno all'azienda. In questo caso risulta obbligatorio allegare alla domanda di agevolazione anche la delega e, nel caso quest'ultima sia sottoscritta con firma autografa, copia del documento di identità del delegante.

1.2 Come può un'impresa estera presentare domande sull'applicativo FINDOM?

Nel caso di impresa estera, ai fini dell'accesso al sistema FINDOM e del completamento della procedura di invio della domanda, risulta necessario per l'impresa estera individuare un soggetto italiano che possa accedere all'applicativo con il proprio Spid e compilare l'istanza riportando i dati dell'impresa estera.

Nel caso in cui il Legale Rappresentante dell'impresa estera non sia in possesso di CF italiano, al fine di rispettare i criteri di verifica del sistema informatico, il campo relativo al codice fiscale potrà essere compilato con il seguente codice: 00000000000 (11 zeri).

Il documento definitivo della domanda generato in pdf al termine della procedura potrà essere firmato secondo una delle seguenti modalità:

- a) apposizione di firma digitale da parte del legale rappresentante dell'impresa estera;
- b) apposizione di idonea firma digitale da parte di un soggetto delegato interno all'impresa;
- c) apposizione di idonea firma digitale da parte di un soggetto delegato NON interno all'impresa. In questo caso, oltre alla delega che conferisce il potere di firma al sostituto delegato, l'impresa dovrà allegare una copia del modulo di domanda firmato con firma autografa dal proprio legale rappresentante e corredato di documento di identità in corso di validità.

1.3 Dove è possibile trovare l'elenco degli intermediari convenzionati?

Per consultare l'elenco degli intermediari che opereranno a valere sulla presente misura fare riferimento alla pagina del sito:

<https://finpiemonte.it/agevolazioni/attrazione-e-sostegno-della-propensione-agli-investimenti-nel-territorio>

1.4 Se allego alla domanda una delibera di una banca che non è ancora “convenzionata” con Finpiemonte, l’istanza viene respinta?

In questi casi Finpiemonte, prima di avviare l’istruttoria, verificherà con l’istituto di credito che ha rilasciato la delibera l’effettiva intenzione ad attivare il convenzionamento con Finpiemonte (sia il Convenzionamento Quadro sia l’attivazione dell’operatività sulla presente misura). In caso negativo la domanda verrà respinta e dovrà essere ripresentata (ovviamente allegando una nuova delibera di una banca convenzionata/interessata a convenzionarsi). In caso positivo Finpiemonte procederà con l’istruttoria. L’eventuale concessione dell’agevolazione rimane comunque subordinata al completamento dell’iter previsto per il convenzionamento (sia il Convenzionamento Quadro sia la firma della Scheda Tecnica prevista per la presente misura). Tutto l’iter di convenzionamento così come sopra descritto deve comunque concludersi in tempi rapidi o comunque ragionevoli, al fine di non rallentare le attività istruttorie del Bando a sportello.

1.5 Un’impresa che abbia ottenuto la concessione dell’agevolazione a valere sul precedente sportello può presentare domanda di agevolazione a valere sul nuovo sportello?

Si. Resta ferma tuttavia la necessità di presentare una nuova progettualità, separata e distinta da quella precedentemente finanziata. A titolo di esempio, nel caso di ampliamento della capacità produttiva di un’unità locale esistente non risulterà possibile avvalersi dell’incremento in termini di metratura attuato a valere sulla precedente domanda, ma sarà opportuno prevedere un incremento ulteriore.

Si chiarisce inoltre che la nuova istanza sarà oggetto di tutti i controlli istruttori e di valutazione previsti dal bando, ivi inclusa la ricevibilità dell’istanza, le verifiche di ammissibilità dell’unità locale e l’accertamento della dimensione d’impresa. Si invita al riguardo l’impresa interessata a verificare le rettifiche apportate al bando in relazione ai requisiti di ammissibilità dell’impresa nonché ai documenti obbligatori previsti dal presente sportello di presentazione dell’istanza.

2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

2.1 Sono ammissibili le attività turistiche, di commercio, di servizi alla persona etc.?

Seppur non siano previste esclusioni di specifici codici ATECO, si evidenzia che il Bando è attivato in coerenza con l'Azione I.1iii.4 del PR FESR che intende favorire il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo, con supporto e sostegno di investimenti produttivi e di riconversione industriale, nonché riqualificazione e riconversione di aree industriali dismesse.

A tal fine, sono previste limitazioni rispetto alla tipologia di unità locali ammissibili. Al par. 2.1 del bando infatti viene precisato che la sede deve essere sita e operativa in aree a destinazione produttiva come da P.R.G.C.2 di riferimento. A tal proposito sarà necessario connotare in domanda, tramite opportuna documentazione, la destinazione d'uso dell'area, così come viene identificata nel P.R.G.C. di riferimento.

La definizione inoltre di unità locale (vedi Allegato 2 del bando) chiarisce che per "produttiva" si intende quanto segue: è presente un immobile in cui si realizza abitualmente attività di produzione di beni e servizi, con personale e attrezzature stabilmente collocati e impiegati per attività d'impresa. A mero titolo esemplificativo non esaustivo, non sono da considerarsi unità locali gli uffici di rappresentanza, spazi di co-working, spazi ad uso commerciale, etc.

Si chiarisce infine che, con riferimento all'attività di erogazione di servizi, si intendono servizi funzionali e strettamente legati all'attività industriale.

2.2 Le MICRO Imprese possono partecipare al Bando?

Sì.

2.3 Le grandi imprese possono partecipare?

Possono fare domanda, oltre alle PMI, anche le imprese a media capitalizzazione, che possono partecipare esclusivamente con progetti a valere sul Bando A della Misura.

Per imprese a media capitalizzazione si intendono le piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione, come definite dal Regolamento 2015/1017:

- piccole imprese a media capitalizzazione: entità che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI;
- imprese a media capitalizzazione: entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti e che non sono PMI o piccole imprese a media capitalizzazione;

La dimensione d'impresa è verificata ai sensi di quanto previsto dall'Allegato I del Reg.(UE) 651/2014.

2.4 Una piccola impresa a media capitalizzazione e un'impresa a media capitalizzazione che siano già attive in Piemonte (ai sensi del par. 2.1 lettera c del Bando) possono presentare un progetto di ampliamento della capacità di un'unità locale esistente?

Ai sensi del combinato disposto del par. 2.2 del Bando e dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014, si chiarisce che le piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese a media capitalizzazione (incluse nella definizione di Grande impresa) possono richiedere l'agevolazione ai sensi del sopraccitato art. 14 del Regolamento UE 651/2014 solo qualora l'intervento si configuri come un "investimento iniziale per la creazione di una nuova attività economica" (si veda art. 2 comma 51 del regolamento sopraccitato). Pertanto tali imprese potranno presentare progettualità finalizzate alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione dell'attività di uno stabilimento esistente.

Laddove l'impresa richieda l'agevolazione ai sensi del Regolamento (UE) 2831/2023 - De minimis, la progettualità potrà configurarsi anche come ampliamento della capacità di un'unità locale esistente.

2.5 Un'impresa estera non iscritta al registro imprese della Camera di Commercio da almeno due anni è ammissibile?

Ai sensi del par. 2.1 del Bando, possono presentare domanda le imprese estere che dimostrino di essere iscritte da almeno 2 anni al registro imprese (o equipollente) del Paese di provenienza. A tal fine l'impresa dovrà allegare alla domanda di agevolazione opportuna documentazione, redatta secondo la legislazione del Paese di provenienza e atta a dimostrare il possesso del requisito. Non risulta inoltre obbligatoria l'iscrizione al registro imprese italiano preliminarmente la presentazione della domanda, tuttavia il censimento dell'Unità Locale in Piemonte (e pertanto l'iscrizione al Registro imprese italiano) è condizione necessaria ai fini della erogazione del finanziamento.

2.6 Un'impresa avente sede legale non in Piemonte, ma sito produttivo in Piemonte può accedere al bando per un intervento da realizzare nel sito in Piemonte?

Sì. Risulta onere dell'azienda verificare la corretta connotazione rispetto alle imprese ammissibili ai sensi dell'art 2.1 del Bando, anche in considerazione della definizione di "impresa non ancora attiva" di cui all'allegato 2 del Bando.

2.7 Le esclusioni previste dall'Allegato 4 del Bando riguardano solo l'ambito dell'investimento oppure proprio l'attività svolta dal soggetto richiedente?

Le esclusioni dell'Allegato 4 si distinguono in:

Attività economiche escluse: in questo caso l'esclusione riguarda in generale l'attività svolta dall'impresa, indipendentemente dallo specifico intervento proposto. Tale elemento viene verificato in sede di ammissibilità formale (si veda par. 3.2 del Bando) e risulta vincolante ai fini del proseguimento del procedimento amministrativo.

Interventi esclusi: in questo caso, l'esclusione viene applicata entrando nel merito dello specifico intervento proposto. Tale elemento viene verificato in sede di ammissibilità sostanziale e di valutazione (si veda par. 3.2 del Bando), a seguito del positivo superamento dell'ammissibilità formale.

2.8 Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese sono tenuta alla sottoscrizione della polizza catastrofale?

No. Si rimanda al riguardo al testo della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 nonché alle FAQ pubblicate sul sito del MIMIT.

https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq#_Toc219190728

Con riferimento a quanto sopra si può in estrema sintesi precisare che, come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni che sono:

- terreni e fabbricati.
- impianti e macchinario.
- attrezzature industriali e commerciali.

2.9 Le imprese aventi sede legale all'estero, sono soggette all'obbligo di stipula della polizza catastrofale?

Ai sensi della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono tenute alla sottoscrizione della polizza catastrofale solo le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia e quindi tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. Si rimanda al riguardo anche alle FAQ pubblicate sul sito del MIMIT.

https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq#_Toc219190728

3 INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI - DNSH - IMMUNIZZAZIONE – IMPORTO DELLE AGEVOLAZIONI

3.1 L'acquisto di beni usati è ammesso?

No.

3.2 È possibile agevolare l'ampliamento di una impresa in una nuova sede più grande, posto che la vecchia sede viene dismessa, anche se i regolamenti pongono un limite nel caso di contestuale chiusura di una sede nello spazio europeo nei due anni precedenti e successivi all'aiuto?

Nel caso la sede oggetto di chiusura sia in Piemonte non sussistono vincoli alla partecipazione al Bando, fermo restando che il progetto deve potersi configurare come un intervento di i) ampliamento della capacità di un'unità locale esistente, da intendersi come nuova metratura effettivamente utilizzata a fini produttivi (par. 2.2 del Bando).

Nel caso la sede oggetto di chiusura sia sul territorio nazionale, ma non in Piemonte, non sussistono specifiche limitazioni di partecipazione al Bando tuttavia qualora la sopracitata sede abbia beneficiato di aiuti di Stato si rimanda a quanto normato dalla legge n. 96 del L. 9 agosto 2018 ("decreto dignità") in merito alle operazioni di delocalizzazione.

Nel caso la sede oggetto di chiusura sia al di fuori del territorio nazionale, non risulta possibile beneficiare dell'agevolazione prevista dal Bando qualora l'intervento configuri la "delocalizzazione" nella nuova sede piemontese della stessa attività o attività analoga o di una parte di attività relativa alla sede oggetto di chiusura. Vi è "delocalizzazione" se il prodotto o servizio trasferito serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga nelle sedi dell'impresa richiedente. Si evidenzia che tale limitazione si applica anche alle operazioni di delocalizzazione avvenute nei due anni precedenti la domanda di aiuto.

3.3 Con riferimento agli interventi ammissibili per le “imprese già attive in Piemonte”, nel caso di investimento finalizzato a iii) diversificazione dell’attuale produzione di beni o servizi funzionali e strettamente legati all’attività industriale, per “diversificazione” si intende prodotti/servizi totalmente diversi o anche a nuove/diverse referenze di una gamma di prodotti esistente o per esempio all’integrazione di un servizio attuale con funzionalità aggiuntive?

Con riferimento alla tipologia di investimento iii) prevista per le imprese già attive in Piemonte (par. 2.2 del Bando), si chiarisce che per “diversificazione” si intende la produzione di prodotti e/o la fornitura di servizi totalmente diversi dal corrente business dell’impresa.

Qualora il progetto non consista in un intervento di “diversificazione” (come sopra esplicitata), resta ferma la possibilità per l’impresa di presentare il progetto previa verifica di coerenza dello stesso con le ulteriori categorie di investimento ammissibili *i) investimenti finalizzati alla creazione di una nuova unità locale; ii) ampliamento della capacità di un’unità locale esistente, da intendersi come nuova metratura effettivamente utilizzata a fini produttivi.*

Si ricorda infine che gli interventi devono riguardare l’attività di produzione di prodotti e/o la fornitura di servizi funzionali e strettamente legati all’attività industriale.

3.4 Sono ammissibili i costi interni di progettazione e sviluppo (es. ore di personale, etc.)

No. Sono ammissibili solo i costi esterni da sostenersi per la progettazione e lo sviluppo inerenti lo specifico prodotto/processo.

3.5 Sono ammissibili i costi sostenuti per l’analisi competitiva dei prodotti?

No. Sono ammissibili solo spese di natura tecnica strettamente correlate al prodotto/processo oggetto dell’investimento. Non risultano per contro ammissibili spese equiparabili ad attività di R&S, marketing, pubblicità, gestione ordinaria, etc.

3.6 Come si fa nella pratica ad ottemperare al requisito DNSH e immunizzazione dagli effetti del clima?

Si veda quanto normato nei paragrafi 2.4 e 2.5 del Bando nonché negli allegati 6 - Relazione Tecnico Economica, 7- Rispetto del principio del DNSH e 8 – Dichiarazione – Atto di impegno per certificazione.

3.7 L’acquisto dell’immobile effettuato prima della presentazione della domanda (e non inserito in essa) compromette tutto il progetto?

No, l’acquisto dell’immobile di per sé non compromette il progetto. Tuttavia qualsiasi attività relativa all’investimento principale oggetto di domanda che possa rendere lo stesso irreversibile, dovrà rispettare il principio di “effetto di incentivazione” di cui al par. 2.9 del

bando. Eventuali studi di fattibilità o di progettazione dell'investimento principale non compromettono suddetto principio qualora avviati successivamente al 07/10/2022.

3.8 Le spese per la progettazione del Sistema di Gestione della Qualità, possono essere rendicontate alla voce Spese per Progettazione e Sviluppo, in quanto funzionale al progetto di investimento?

Si.

3.9 I beni possono essere nuovi di fabbrica o ricondizionati. Come si può attestare il fatto che un bene sia ricondizionato e non usato? È necessaria una perizia?

Non è necessaria la perizia tuttavia, fermo restando che il bene ricondizionato deve essere acquistato da un produttore o un fornitore/rivenditore, i documenti da produrre in fase di presentazione della domanda e/o in rendicontazione dovranno riportare la natura di bene ricondizionato nonché dettagli circa il processo di ricondizionamento eseguito. Quest'ultima informazione può essere fornita anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a cura del produttore/fornitore.

3.10 Nel caso di sfioramento del massimale ESL, si ricalcola l'ESL del finanziamento o del contributo?

Il rispetto del massimale ESL viene accertato in primo luogo a seguito della determinazione dell'ESL relativo al finanziamento. Solo qualora vi sia capienza, sarà possibile determinare l'importo del contributo in relazione all'ESL residuale disponibile.

3.11 Quale è la data di conclusione del progetto?

Per questo specifico bando, la data di conclusione del progetto è quella che viene indicata nel provvedimento di concessione (o in successive comunicazioni, nel caso di approvazione di eventuali richieste di proroga). Tale data è definita tenendo conto della tempistica indicata in domanda dal destinatario finale (max 30 mesi) nonché della valutazione di merito condotta dal Comitato relativamente alla coerenza di tale durata rispetto all'investimento presentato.

3.12 Come deve essere fatto il calcolo delle ULA ai fini del rispetto dei dettami del Bando?

Come riportato nell'Allegato 2 del Bando, le "Unità Lavorative Annue" (ULA) corrispondono al numero di persone che nel corso dei 12 mesi presi a riferimento hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno.

L'attività dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

dai dipendenti dell'impresa,

dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa,

dai proprietari gestori,

dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono

contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi

parentali non è contabilizzata.

A titolo di esempio, l'incremento di ULA ai fini del rispetto del requisito di incremento occupazionale viene rilevato come segue:

- se la data di conclusione del progetto è il 15.08.2028, il periodo di riferimento per il calcolo delle ULA aggiuntive sarà il 01.09.2027/31.08.2028;

- se la data di conclusione del progetto è il 14.08.2028, il periodo di riferimento per il calcolo delle ULA aggiuntive sarà il 01.08.2027/31.07.2028.

4 CUMULO

4.1 Risulta possibile cumulare l'aiuto sulle stesse spese?

Risulta possibile cumulare l'aiuto sulle stesse spese con:

agevolazioni che non costituiscono aiuto di Stato, nel rispetto del principio del non sovrafinanziamento;

agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato, entro l'intensità di aiuto o l'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione;

agevolazioni in de minimis, entro l'intensità di aiuto prevista dal Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i;

4.2 Risulta possibile cumulare l'aiuto con la garanzia di MedioCredito Centrale?

Sì, sino a concorrenza dell'ESL massimo concedibile di cui al par. 2.12.4 del Bando, coerentemente con quanto indicato alla FAQ 4.3 comma 3. Ai fini della concessione, Finpiemonte ha quindi necessità di acquisire durante l'iter amministrativo della pratica l'informazione relativa all'importo dell'aiuto correlato alla garanzia.

4.3 Cosa si intende per principio di non sovrafinanziamento?

La somma di tutte le agevolazioni ottenute non deve superare l'importo complessivo delle spese sostenute.